MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
01009686 00003239 W0ACF001
00242949 21/09/2022 18:22:43
4578-00088 2353C509B476DA67
IDENTIFICATIVO : 01210079525987
0 1 21 007952 598 7

Art. 1 – DENOMINAZIONE

Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore" o CTS) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Civil Words", di seguito indicata come "Associazione". Ad avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Civil Words APS" oppure "Civil Words Associazione di Promozione Sociale".

Art. 2 – SEDE e DURATA

L'associazione ha sede in **Orzinuovi, via Chierica 16/A** e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con delibera di assemblea ordinaria.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – OGGETTO E SCOPO

L'Associazione è apartitica, apolitica e senza fini di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività del volontariato.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale allo scopo di promuovere la cultura e l'arte in ogni sua forma come strumento necessario per una vita dignitosa ed aperta che permetta di costruire benessere per le persone e le comunità attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, delle seguenti attività di interesse generale:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, co. 1 co. 1 lettera i del D.Lgs. n. 117/2017);
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli (art. 5, co. 1 co. 1 lettera v del D.Lgs. n. 117/2017);
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (art.5, co. 1 co. 1 lettera w del D.Lgs. n.117/2017).

In particolare l'Associazione si propone di:

□ promuovere il cinema, la cultura cinematografica in tutte le sue forme, le arti visive, fotografiche, pittoriche e l'arte contemporanea e l'architettura; promuovere il teatro, la danza e la cultura musicale e le arti letterarie, anche attraverso l'eventuale gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di tali discipline, come gallerie, musei, sale cinematografiche, cine club, biblioteche, sale da concerto, teatri, centri culturali;

□ organizzare manifestazioni, spettacoli, festival, concorsi, premi, concerti, mostre, rassegne ed eventi culturali, cinematografici ed espositivi; organizzare convegni e dibattiti pubblici, pubblicare testi, libri e cataloghi, creare siti internet relativi alle attività sopraindicate, pubblicare, redigere e diffondere periodici, riviste, giornali, materiale digitale e audiovisivo; gestire archivi artistici, fotografici, editoriali, di cineteche, biblioteche e librerie;

□ sostenere l'interscambio culturale e artistico tra Italia e tutti i paesi del panorama internazionale, attraverso l'organizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, cinematografiche, musicali, letterari e teatrali sia in Italia che all'estero;

□ organizzare corsi, workshop, stage, seminari e attività didattiche e di aggiornamento in relazione alle discipline cinematografiche, artistiche, multimediali, teatrali, letterarie, musicali e alla comunicazione e ai mass media;

□ tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale, paesaggistico ed i beni culturali italiani e internazionali;

□ svolgere attività di informazione, consulenza, interpretariato, comunicazione, editoria, progetti di traduzioni di opere letterarie, artistiche, cinematografiche, teatrali e culturali in genere;

□ valorizzare e sviluppare i linguaggi giovanili ed organizzare iniziative di educazione all'immagine (cinema, fotografia, video arte, arte digitale, arte contemporanea) collaborando con istituzioni scolastiche, universitarie e centri culturali;

□ favorire l'integrazione e la tutela, nella società italiana, degli immigrati provenienti da Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea, attraverso la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali e sociali, la promozione del dialogo e del confronto tra culture diverse come arricchimento reciproco nonché la diffusione della cultura della convivenza civile, interetnica e interreligiosa;

□ diffondere la cultura delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche e religiose e di genere;

□ organizzare e partecipare a progetti culturali, artistici, sociali, letterari, musicali, teatrali ed espositivi finanziati e/o sovvenzionati dall'Unione Europea.

L'Associazione, allo scopo di condividere e meglio raggiungere le proprie finalità, può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con associazioni, federazioni o enti - nazionali o esteri - che perseguano le medesime finalità statutarie.

Art. 4 – ATTIVITA' DIVERSE E DI RACCOLTA FONDI

L'Associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla normativa vigente. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto ministeriale di cui al D. Lgs. 117/2017.

Art. 5 – SOCI

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'Associazione si compone di un numero illimitato di Soci.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche o enti che intendono, con la loro prestazione, concorrere al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Ai Soci è assicurata una disciplina uniforme del rapporto associativo e sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

L'organo competente a deliberare sulle domande presentate agli interessati è il Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Soci.

Il diniego alla domanda di ammissione deve essere motivato. Chi ha proposto la domanda puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, da presentare sempre in forma scritta, dovrà specificare le proprie generalità ed i recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali, impegnandosi a versare la quota associativa ed a rispettare l'atto costitutivo, lo statuto, gli eventuali regolamenti e tutte le deliberazioni degli organi sociali.

I dati personali relativi ai Soci possono essere comunicati agli altri Soci solo previo consenso degli interessati.

Sono previste tre categorie di Soci, tutti aventi i medesimi diritti e doveri:

- ordinari: coloro che versano la quota annualmente stabilita dall'Assemblea;
- sostenitori: coloro che, oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

La quota sociale è annuale, stabili dall'Assemblea, non è trasferibile, non è restituibile in caso di decesso, recesso, o perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dall'Assemblea.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Socio escludendo ogni forma di limitazione derivante dalle condizioni economiche ed ogni forma di discriminazione di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci fin dal momento della loro iscrizione nel libro soci, sempre che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun Socio ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la

propria candidatura agli organi sociali;

- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione e di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- di recedere in qualsiasi momento;
- ogni altro diritto previsto per legge o nel presente Statuto.

Ciascun Socio ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri Soci, fermo restando il rispetto delle disposizioni a tutela del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili.

Per gli Associati minori di età il diritto di votare in assemblea è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 7 - VOLONTARIATO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Al Socio volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo con regolamento o propria delibera. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari, associati e non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 – RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA DEL SOCIO

La qualità di Socio può venir meno per decesso recesso, espulsione, decadenza o scioglimento se trattasi di ente.

Il Socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante atto scritto al Consiglio Direttivo ed ha efficacia immediata dal momento della ricezione della stessa da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Socio anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Socio che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata tale comunicazione.

Se il recesso è motivato dall'intervenuto aumento della quota annuale e sia dichiarato nell'esercizio in cui detta quota annuale aumentata si renda dovuta, l'obbligo di pagamento del Socio receduto è limitato all'importo della quota annuale dovuta precedentemente al suo deliberato aumento.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio o per altri gravi motivi.

Qualora il Socio per il quale è proposto l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Socio escluso mediante lettera raccomandata.

La deliberazione di esclusione sospende i diritti di partecipazione del Socio all'attività dell'Associazione dal momento della sua comunicazione al Socio stesso.

La cessazione delle qualità di Socio decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Socio escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata davanti all'Assemblea dei Soci.

In tale caso l'Assemblea deve riunirsi nel più breve tempo possibile e, comunque entro 60 giorni dall'impugnazione dell'esclusione per decidere, previo contraddittorio con l'escluso.

La decadenza del Socio avviene per il mancato pagamento della quota sociale entro 30 (trenta) giorni dalla messa in mora da parte del Consiglio Direttivo o, in assenza di essa, automaticamente non appena siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Art 9 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il vice-Presidente;
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
01009686 00003239 W0ACF001
00242950 21/09/2022 18:22:49
4578-00088 E6C4F628BA722FDF
IDENTIFICATIVO : 01210079525976
0 1 21 007952 597 6

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i Soci.

Essa è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax, e-mail o qualunque altro mezzo idoneo a garantirne l'avvenuto ricevimento) spedita o consegnata a mano ai Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione e mediante affissione dell'avviso di convocazione all'Albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Nella convocazione dovrà essere specificato l'ordine del giorno, nonché la data, il luogo e l'ora dell'adunanza sia di prima che di eventuale seconda convocazione, che si terrà almeno 24 ore dopo.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento dell'associazione e per le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Spetta all'assemblea:

- la nomina e revoca dei componenti il Consiglio Direttivo;
- la nomina e revoca, ove presente, dell'organo di controllo;
- la nomina e revoca, ove presente, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, ove presenti, del bilancio preventivo del bilancio sociale;
- la determinazione dell'importo della quota associativa annuale ed il termine di versamento della stessa;
- l'eventuale azione di responsabilità verso i componenti degli organi sociali;
- deliberare in merito ai ricorsi per mancata ammissione dell'aspirante socio o per esclusione dei Socio in seconda istanza;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare in merito alla quota sociale o ad eventuali altri contributi associativi finalizzati allo svolgimento delle attività associative;
- deliberare sulle modificazioni dello statuto e sulle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o la scissione;
- deliberare lo scioglimento, dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 - VALIDITÀ ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in regola con il pagamento della quota sociale. Le deliberazioni, in prima e seconda convocazione, sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci e, in seconda convocazione, con la maggioranza di essi, in regola con il pagamento della quota sociale. In prima e seconda convocazione delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni avvengono con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Sono ammesse sino ad un massimo di due deleghe da conferire esclusivamente ad altri soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vice-Presidente o in caso di assenza di entrambi, da un membro del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea stessa.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
d) che nell'avviso di convocazione siano, ove previsti, indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il Presidente della riunione e si procede alla redazione del verbale con la sottoscrizione del Presidente e successivamente del Segretario.

Art. 13 - VERBALIZZAZIONE

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato (segretario della riunione) e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da numero dispari di componenti compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), eletti dall'assemblea tra gli associati, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario con funzioni di tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare un Direttore Artistico per le attività filodrammatiche e distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività associative, costituire commissioni di lavoro, nominando i relativi responsabili.

Al Consiglio direttivo spetta il compimento dell'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, il Consiglio:

- attua le delibere dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsti, il bilancio preventivo ed il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea curandone tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predispone il regolamento per il funzionamento, disciplina del personale, erogazione dei servizi, gestione e accesso alle strutture dell'ente e ne cura l'attuazione;
- predispone il regolamento per disciplinare l'esame e l'estrazione di copie dai libri sociali;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS;
- delibera in merito all'ammissione meno degli aspiranti soci e sull'esclusione degli associati;
- individua le attività diverse, ai sensi dell'art 6 del D. Lgs. 117/2017, successivamente all'iscrizione nel RUNTS;
- delibera in merito al trasferimento della sede legale, nel medesimo Comune, ed alla apertura e chiusura di sedi secondarie;
- delibera su tipologie di spese per le quali è ammesso il rimborso.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS, quando l'Associazione vi sarà iscritta, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ove, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto colui/coloro che nell'ultima elezione assembleare segue/seguono nella graduatoria della votazione.

Il/i Consigliere/i così eletto/i scade/scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Ove venga a mancare, contestualmente, la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito scritto del Presidente, almeno tre volte all'anno, e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga necessario o opportuno oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio ha la possibilità di pianificare delle riunioni periodiche a cadenza mensile aventi come ordine del giorno il monitoraggio della gestione ordinaria dell'Associazione. Per queste riunioni periodiche pianificate non è necessaria la convocazione scritta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio a ciò designato dal Consiglio stesso.

Le funzioni di segretario della riunione sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata da chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o video comunicazione alle seguenti condizioni di cui si deve dar atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, non ché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il Presidente della riunione e si procede alla redazione del verbale con la sottoscrizione del Presidente e successivamente del Segretario.

Art. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo, ed è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Cessa dalla carica con le stesse modalità e durata previste per il Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi inerenti l'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal vice-Presidente.

Art. 16 – IL SEGRETARIO

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
01009686 00003239 WOACF001
00242951 21/09/2022 18:22:54
4578-00088 48049FDF67C7E8EB
IDENTIFICATIVO : 01210079525965
0 1 21 007952 596 5

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nella sua qualità di tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea.

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017. I componenti sono scelti tra i non Soci.

L'organo di controllo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale che viene trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

I compiti dell'organo di controllo sono definiti nell'art. 30, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ove tutti i suoi componenti siano iscritti nel Registro dei Revisori legali previsto per legge.

Art. 18 – LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'associazione ha l'obbligo di introdurre la revisione legale nei casi previsti dall'art. 25, co. 5 del D.Lgs. n. 460/1997.

Il Revisore Legale rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Revisore Legale decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il Revisore Legale deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

A partire dall'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, la revisione legale è regolata dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017. La revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'organo di controllo se costituito interamente da Revisori Legali iscritti nel registro dei revisori legali previsto dalla legge.

Art. 19 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 – BILANCIO

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 21 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 22 – ESTINZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, che deve essere deliberata con la maggioranza dei tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione dell'assemblea, il patrimonio netto, esaurita la liquidazione di tutte le passività e pendenze, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CT, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

I beni affidati in locazione, comodato, diritto di superficie o diritto di usufrutto alla Associazione, all'atto di scioglimento della stessa tornano nella piena disponibilità dei soggetti concedenti proprietari

Gli atti relativi a trasformazione, fusione e scissione seguono le disposizioni contenute nel Codice Civile.

Art. 23 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a. il libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuto a cura dei rispettivi organi sociali;
d. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 20 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

E' fatto divieto all'associato di utilizzare i dati sensibili che appartengono alla gestione ed alle attività dell'Associazione senza il consenso del Consiglio Direttivo e comunque nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art.24 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed applicabili invia diretta o analogica ed in quanto compatibili.